

## **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO**

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 settembre 2005  
Modificato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico nella seduta del 28 giugno 2007  
Modificato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 ottobre 2009

### **Articolo 1 - Indizione delle elezioni.**

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, le elezioni suppletive sono indette entro sessanta giorni.

### **Articolo 2 - Corpo elettorale.**

Ai sensi dell'Articolo 22, comma 2, e dell'Articolo 25, comma 3, dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti in servizio presso il Conservatorio di Trieste :

- a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;
- c) con provvedimento di utilizzazione annuale.

L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

### **Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.**

Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, e dell'Allegato B dello Statuto, possono concorrere all'elezione per il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Trieste i docenti che sono in possesso dei seguenti requisiti:


- a) essere in servizio presso questo Conservatorio;
- b) aver maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni, anche in altri Conservatori o Istituti musicali paragonati;
- c) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- d) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
- e) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.

Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale al più tardi otto giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. Qualora il numero delle candidature non raggiunga il numero dei seggi disponibili aumentato di una unità, la procedura elettiva verrà aggiornata entro 60 giorni.

I docenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione elettorale un'attestazione personale relativa al possesso dei requisiti. Le candidature possono essere accompagnate da una breve motivazione scritta, da una nota biografico-professionale e da qualunque altro documento il candidato ritenga utile a sostegno dell'iniziativa.

Contestualmente al ricevimento della candidatura e al più tardi cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale espone all'albo del Conservatorio il materiale relativo alle candidature che rimane a disposizione dell'elettorato attivo. La Commissione Elettorale, con l'ausilio dei servizi di segreteria del Conservatorio, divulga inoltre presso l'elettorato attivo e per posta elettronica il materiale presentato su supporto informatico.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, in sede di riunione del Collegio dei Professori, ciascun docente può illustrare la propria candidatura.



## **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO**

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 settembre 2005  
Modificato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico nella seduta del 28 giugno 2007  
Modificato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 ottobre 2009

### **Articolo 4 - Commissione elettorale.**

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale, individuata dal Collegio dei professori al proprio interno. La Commissione è costituita da tre componenti e nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.

La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto.

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.

I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.

### **Articolo 5 - Modalità di voto.**

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente del Seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti, e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili.

La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

### **Articolo 6 - Metodo d'elezione.**

Le votazioni avvengono nel corso di una seduta del Collegio dei Professori.

Nel caso in cui nella stessa seduta siano previste la presentazione delle candidature di cui all'articolo 3 e le votazioni, prima delle votazioni sarà disposta una temporanea sospensione della seduta.

Per essere eletti i candidati devono comunque conseguire un numero di preferenze personali non inferiore al 10% dei votanti.


Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso il Conservatorio di Trieste o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.

### **Articolo 7 - Operazioni di scrutinio.**

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio elettorale redige il relativo verbale.

### **Articolo 8 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.**

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.



**Conservatorio  
di musica  
Giuseppe  
Tartini**  
**Trieste**

## **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO**

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 settembre 2005  
Modificato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico nella seduta del 28 giugno 2007  
Modificato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 ottobre 2009

### **Articolo 9 - Nomina del Consiglio Accademico.**

Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore.

### **Articolo 10 - Funzionamento del Consiglio Accademico.**

Le riunioni del Consiglio Accademico sono presiedute dal Direttore e sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Accademico assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Direttore.

### **Articolo 11 – Incompatibilità.**

Non possono far parte del Consiglio Accademico i componenti della R.S.U. del Conservatorio e i rappresentanti sindacali.

Non possono altresì far parte del Consiglio Accademico, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 12 – Decadenza.**

Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3 ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità.